



Edizione di venerdì 13 ottobre 2017

ADEMPIMENTI

I chiarimenti dell'Agenzia sulle locazioni brevi

di Alessandro Bonuzzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Iper ammortamento senza derivazione rafforzata

di Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

Attività caratteristica della ASD nella gestione di golf, piscine e tennis

di Marco Bargagli

IVA

Attività di intrattenimento e regime forfettario Iva

di Giulio Benedetti

AGEVOLAZIONI

L'ACE dei soggetti Irpef che erano in semplificata

di Dottryna

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

ADEMPIMENTI

I chiarimenti dell'Agenzia sulle locazioni brevi

di Alessandro Bonuzzi

Con la [circolare 24/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate fornisce gli attesi chiarimenti sulla nuova disciplina delle **locazioni brevi** introdotta dal D.L. 50/2017. Il documento di prassi ne individua l'**ambito applicativo**, gli **adempimenti** che devono osservare intermediari e locatori, nonché la **decorrenza** anche in relazione all'aspetto sanzionatorio.

Per contratti di locazione breve si intendono i contratti di locazione di **immobili ad uso abitativo situati in Italia di durata non superiore a 30 giorni**, stipulati da **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, ai quali sono equiparati i **contratti di sublocazione** e i contratti di concessione in godimento dell'immobile stipulati dal **comodatario**, aventi medesima durata.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, per espressa previsione normativa, la fornitura di **biancheria** e la **pulizia dei locali**. Ciò in quanto tali servizi sono ritenuti **strettamente funzionali** alle esigenze abitative di breve periodo. Sul punto, la circolare afferma che **analogo regime** può riguardare anche **altri servizi** che corredano la messa a disposizione dell'immobile come, ad esempio, la **fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata**, ancorché non contemplati dalla norma. Anche questi servizi, infatti, vanno considerati strettamente connessi all'utilizzo dell'immobile, incidendo sull'ammontare del canone.

Gli **intermediari** che intervengono nella conclusione del contratto o nel pagamento di corrispettivi relativi a contratti di locazione breve devono osservare alcuni **adempimenti**. In particolare:

- gli intermediari che **intervengono nella stipula dei contratti**, devono comunicare i relativi dati e conservare gli elementi posti a base delle informazioni comunicate;
- gli intermediari che **incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi**, devono operare una ritenuta nella misura del 21% e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi medesimi.

Tali obblighi devono essere posti in essere in relazione ai contratti di locazione breve **stipulati a partire dal 1° giugno 2017**. A tal fine rileva il momento di **conclusione del contratto**, ossia il momento in cui chi ha fatto la proposta ha **conoscenza dell'accettazione** dell'altra parte. Pertanto, se la conclusione delle trattative è avvenuta prima del 1° giugno 2017, gli intermediari non sono tenuti a comunicare i dati del contratto o ad operare la ritenuta. La circolare precisa che per i **contratti di locazione breve stipulati attraverso intermediari** si può

ritenere che rilevi il momento in cui il conduttore riceve **conferma della prenotazione**.

La ritenuta deve essere versata dall'intermediario entro il **giorno 16 del mese successivo a quello in cui è operata**. La **mancata applicazione** è punita con la **sanzione** amministrativa di cui all'[articolo 14 del D.Lgs. 471/1997](#) (pari al 20% dell'ammontare non trattenuto), fermo restando la possibilità di beneficiare del **ravvedimento** operoso.

Quindi, atteso che il nuovo regime si applica ai contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, il **primo appuntamento** per il versamento delle ritenute è scaduto il 16 luglio 2017 ed eventuali violazioni verificatesi nei mesi scorsi sarebbero sanzionabili. Tuttavia, considerato:

- le **difficoltà di natura gestionale** che gli operatori possono aver incontrato;
- il fatto che **provvedimento attuativo** della disciplina è stato emanato solo il **12 luglio 2017**;
- l'[articolo 3, comma 2](#), dello **Statuto dei diritti del contribuente**, secondo cui *“le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”*;

la [circolare 24/E](#) precisa al riguardo che l'Amministrazione finanziaria **potrà escludere l'applicazione delle sanzioni in relazione alla omessa effettuazione delle ritenute fino all'11 settembre** (ossia il sessantesimo giorno successivo al 12 luglio 2017).

Va da sé, invece, che gli intermediari saranno **sanzionabili** per le omesse o incomplete ritenute da **effettuare a partire dal 12 settembre 2017** e da **versare entro il 16 ottobre 2017**.

Per l'obbligo di **comunicazione dei dati** dei contratti non v'è alcuna “deroga sanzionatoria”, in quanto l'adempimento deve essere posto in essere nel 2018 ed è quindi a disposizione degli intermediari un ampio margine di tempo per provvedere.

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE: ASPETTI CIVILISTICI

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Iper ammortamento senza derivazione rafforzata

di Sandro Cerato

Il recente D.L. 91/2017 ha **prorogato al 30 settembre 2018 il termine per l'effettuazione degli investimenti fruendo del cd. "iper ammortamento"** pari al 150% del costo di acquisto del bene strumentale agevolato. Tuttavia, la proroga in questione, al pari di quanto previsto in precedenza (acquisti agevolati fino al 30 giugno 2018), non è del tutto "neutra" in quanto è necessario distinguere tra:

- gli **investimenti eseguiti nel periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2017**, per i quali l'agevolazione è concessa a condizione che l'investimento abbia i requisiti della competenza di cui all'articolo 109 del Tuir (bene consegnato entro la data del 31 dicembre), a nulla rilevando gli aspetti finanziari connessi al pagamento;
- gli **investimenti eseguiti nel periodo dall'1.1.2018 al 30.9.2018**, per i quali, oltre al rispetto delle regole di competenza citate, è necessario che entro la data del 31 dicembre 2017 sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del prezzo e che il relativo ordine sia accettato dal venditore.

La [**circolare 4/E/2017**](#) precisa che "soltanto al verificarsi di entrambe le suddette condizioni risultano ammissibili al super ammortamento anche gli investimenti "effettuati" nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018" (termine come detto prorogato al 30 settembre 2018). A questo proposito, come anticipato, l'Agenzia delle Entrate ricorda che, ai fini della determinazione del "**momento di effettuazione**", ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione deve rispettare le **regole generali della competenza** previste dall'[**articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir**](#). In particolare, le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero se diversa e successiva, alla **data in cui si verifica l'effetto traslativo** o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, **senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà**. Tali regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni ([**circolare 23/E/2016**](#)). La disciplina fiscale dei "super ammortamenti" – e di riflesso anche quella degli "iper ammortamenti" – **opera in deroga al novellato principio di "derivazione rafforzata"** recentemente introdotto anche per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, in virtù del rinvio operato dal nuovo [**articolo 83, comma 1-bis, del Tuir**](#), alle disposizioni attuative emanate per i soggetti IAS ([**D.M. 1.4.2009 n. 48**](#) e il [**D.M. 8.6.2011**](#)). Pertanto, anche per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico, **la maggiorazione** non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma **è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale**: la maggiorazione in parola si traduce, infatti, in una variazione in diminuzione che opera in via extracontabile ([**circolare 4/E/2017**](#)). Si precisa, altresì, che il principio di

derivazione rafforzata è, inoltre, derogato, ai soli fini della quantificazione della maggiorazione del *“super ammortamento”*, con riferimento alla determinazione del **costo dei beni agevolabili** ([circolare 4/E/2017](#)). Per completezza si ricorda che l'agevolazione riguarda anche gli **investimenti in leasing**, e che in ogni caso la deduzione del 150% incide solamente sulle quote di ammortamento o sulle quote capitale dei canoni di locazione finanziaria, mentre **non ha alcun effetto in relazione alla determinazione della plusvalenza o minusvalenza** all'atto della cessione dei beni, né per quanto riguarda il calcolo della quota deducibile delle spese di **manutenzione ordinaria** (il 5% del costo dei beni strumentali tiene conto del solo costo di acquisto).

Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Attività caratteristica della ASD nella gestione di golf, piscine e tennis

di Marco Bargagli

Un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) può essere definita come un'organizzazione senza scopo di lucro, costituita da più persone per perseguire finalità di interesse comune, ivi compreso l'esercizio dello sport praticato in forma dilettantistica.

Come previsto dall'[articolo 148 del D.P.R. 917/1986](#), rubricato *Enti di tipo associativo, non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo.*

Per tale motivo, le **somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi, non concorrono a formare il reddito complessivo.**

Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di **attività commerciali, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate nei confronti **degli associati o partecipanti** dietro il **pagamento di corrispettivi specifici**, compresi i **contributi e le quote supplementari** determinati in funzione delle **maggiori o diverse prestazioni** alle quali danno diritto.

Detti corrispettivi concorrono alla **formazione del reddito complessivo** come **componenti positivi del reddito di impresa** (ex [articolo 85 del D.P.R. 917/1986](#)) o come **redditi diversi** (ex [articolo 67 del D.P.R. 917/1986](#)), secondo che le **relative operazioni** abbiano carattere di **abitudinalità o di occasionalità**.

Ciò detto, qualora l'ASD voglia **usufruire dei benefici fiscali** riservati **agli enti non commerciali**, dovrà redigere il **proprio Statuto** recependo le **specifiche clausole** previste dalla normativa di riferimento, di seguito evidenziate:

- **divieto di distribuire** anche in modo indiretto **utili o avanzi di gestione**, nonché **fondi riserve o capitale** durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione **non siano imposte dalla Legge**;
- **obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente**, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad **altra associazione** con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- **disciplina uniforme del rapporto associativo** e delle modalità associative volte a garantire **l'effettività del rapporto medesimo**, escludendo espressamente la **temporaneità della partecipazione alla vita associativa** e prevedendo per gli associati o

partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- **obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario**, secondo le disposizioni statutarie;
- **eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del **voto singolo** (*ex articolo 2532, comma 2, del codice civile*), **sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti** e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e **idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari**, delle relative **deliberazioni**, dei **bilanci o rendiconti**;
- **intrasmissibilità della quota** o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Infine, occorre precisare che il **riconoscimento dell'associazione a fini sportivi** implica l'**iscrizione del registro tenuto dal CONI** che dovrà **trasmettere annualmente** all'Agenzia delle Entrate tutti i **dati e le notizie** necessari per **verificare i presupposti per l'ammissione ai benefici di carattere fiscale**.

Con particolare riferimento alle attività svolte da un'**associazione sportiva dilettantistica** (ASD) e la conseguente **possibilità di usufruire dei benefici fiscali** previsti dalla normativa di riferimento sopra illustrata, si è espressa la **Commissione tributaria provinciale di Milano**, con la **sentenza n. 4654/19/2017 pronunciata il 23 giugno 2017**.

Nel corso di una verifica fiscale, accanto alle **attività istituzionali svolte dalla ASD**, quale la **pratica sportiva del tennis e del golf**, venivano individuate altre attività (**gestione della piscina, dell'area fitness e della club house**), ritenute invece di **natura commerciale**.

In particolare, l'area denominata *club house* era costituita da **locali, spazi, impianti, arredi ed attrezzature** per la **ristorazione**.

Ciò posto, come si rileva nella sentenza di *prime cure*, a seguito dei **controlli effettuati** da parte dell'ufficio, erano state **individuate diverse categorie di soci**:

- il **“socio frequentatore”**, che attraverso il pagamento di una **quota annua** aveva il diritto di frequentare **tutte le aree del circolo per un anno**;
- il **“socio assente”** il quale, forte di una **quota annua ridotta**, aveva il diritto di frequentare le aree della ASD per un **periodo di tempo più limitato**, avendo il diritto di frequentare solo le aree della ASD (piscina, area *fitness*, ecc.), mentre **non poteva praticare attività sportiva** (*golf o tennis*).

La pretesa impositiva era fondata sul fatto che gli **importi versati dai soci** non potevano essere considerati **“quote associative” corrisposte per lo svolgimento di attività istituzionali** riferite alla pratica sportiva *ex articolo 148 del D.P.R. 917/1986*.

Quindi, le **medesime quote** risultavano **imponibili per la mancata connessione con l'attività**

dilettantistica, non potendo essere ritenute **accessorie e connesse** le prestazioni di **somministrazione di attrezzature sportive** (es. vendita di accessori ed abbigliamento specifici per la pratica del golf), nonché le **attività di gestione di spacci aziendali**.

Nello specifico, sulla circostanza che tali **attività accessorie** erano **rese da società commerciali in forza di specifici contratti** l'ufficio rilevava che, come risultava dalla **lettura dei contratti esibiti**, emergeva chiaramente la **forte ingerenza della ASD nella gestione di queste società commerciali**, la quale si spingeva fino ad **assumere un ruolo attivo nella gestione del bar e del ristorante**.

Inoltre, emergeva che nel prospetto denominato **rendiconto economico-finanziario dell'ASD**, erano confluite delle **voci di spese direttamente imputabili all'attività imprenditoriale di bar e ristorante**, quali le **quote di ammortamento del costo della cucina e degli arredi**.

Infine, veniva evidenziato che la **concessione in locazione e/o comodato di locali** non rientrerebbe, comunque, **nell'attività istituzionale dell'ente senza scopo di lucro**.

La Commissione tributaria provinciale di Milano **ha respinto** il ricorso presentato dal contribuente, **accogliendo la tesi dei verificatori**.

Per l'organo giudicante **non è in discussione la natura di associazione sportiva dilettantistica** del contribuente in oggetto, **né conseguentemente il suo diritto a fruire di agevolazioni fiscali**, le quali però non **possono essere riconosciute** con riferimento alle **attività commerciali** svolte, che hanno **natura diversa da quelle istituzionali**.

Nel caso esaminato dai giudici milanesi, in particolare, il **socio frequentatore** ha il diritto di utilizzare l'area denominata *club house*, la piscina e l'area *fitness* senza che ciò **comporti la necessità di praticare l'attività sportiva del golf e del tennis**.

Di conseguenza, in relazione a quanto previsto dall'[articolo 148 del D.P.R. 917/1986](#) viene ravvisata **la natura commerciale dei servizi di somministrazione di pasti**, nonché delle **attività di gestione di spacci aziendali e di mense** fruiti per i servizi sopra indicati.

Viene inoltre confermata la **natura commerciale** di alcune **ulteriori entrate**, che risultano **svincolate dall'esercizio della pratica sportiva** quali, ad esempio, quelle:

- costituite dalle quote sostenute per **l'esclusiva frequenza al club house, alla piscina e alla zona fitness**;
- versate da **soggetti esterni per la partecipazione alle gare**, rispetto a quelle **versate dai soci del club**, nonché dai soci iscritti ad altri circoli;
- riconosciute per la **promozione golf**, costituite **dagli importi incassati dai tesserati liberi F.I.G.** non iscritti ad alcun sodalizio, per **l'utilizzo del campo pratica golf**;
- corrisposte per i **servizi di Golf car a motore/Golf car a batteria/Carrello Elettrico**;
- riconducibili a **prestazioni di fornitura di energia elettrica e di gas metano**, versate dai

soci per l'illuminazione e il riscaldamento dei campi da *tennis* durante il periodo invernale.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE: LE NOVITÀ PER LE SPORTIVE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Attività di intrattenimento e regime forfettario Iva

di Giulio Benedetti

Fino al 31/12/1999 gli introiti derivanti dalle attività di spettacolo ed intrattenimento di cui al D.P.R. 640/1972 erano assoggettate all'**imposta sugli spettacoli**.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 il D.Lgs. 60/1999 ha abrogato l'imposta sugli spettacoli (ora gli spettacoli sono quindi esenti dalla "doppia tassazione" determinata da imposta sugli spettacoli più Iva, rimanendo assoggettati alla sola Iva) ed ha **istituito l'imposta sugli intrattenimenti (ISI)** cui sono soggette le sole attività di intrattenimento, arrivando quindi a distinguere due precise attività: l'attività di intrattenimento e l'attività di spettacolo.

Il concetto base che **distingue intrattenimenti e spettacoli** è che i primi implicano la partecipazione attiva da parte del cliente utilizzatore, che partecipa all'intrattenimento utilizzando gli spazi e le attrezzature messe a disposizione dal locale (sale giochi, *bowling*, *karaoke*, sale da ballo, ecc.), mentre gli spettacoli non comportano il coinvolgimento attivo da parte dell'utilizzatore che si limita ad assistere ad una rappresentazione o ad un evento.

In particolare la tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 **definisce nel dettaglio le attività classificate come intrattenimenti**:

- esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
- utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del *bowling*, noleggio *go-kart*;
- ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;
- esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

Il regime Iva per queste attività di intrattenimento è definito dall'[articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) il quale prevede che **il regime forfettario costituisca il naturale regime Iva** da applicare al settore, fatta salva la possibilità di aderire al regime Iva ordinario a seguito di opzione (vincolante per 5 anni).

In particolare l'adozione naturale del regime forfetario Iva comporta le seguenti particolarità:

- **l'indetraibilità** dell'Iva sugli acquisti;
- l'applicazione dell'imposta sulla medesima base imponibile dell'ISI;
- alcuni specifici esoneri in ambito di fatturazione e tenuta di registri Iva;
- il versamento dell'imposta secondo le scadenze previste per l'ISI.

In particolare, **l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti** viene compensata dall'applicazione delle seguenti **detrazioni forfetarie**:

- detrazione **forfetaria ordinaria del 50%**: da tutti i proventi salvo quelli indicati di seguito;
- detrazione **forfetaria del 33,33%**: per le sole attività di cessione o concessione dei diritti televisivi o radiotelevisivi.

L'imposta viene quindi determinata, applicando l'aliquota ordinaria attualmente al 22%, sulla **base imponibile** costituita dal corrispettivo dei singoli **titoli di accesso**, emessi anche in abbonamento o con versamento di quote sociali, con l'uso di idonei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, opportunamente considerati al netto di Iva ed ISI ma integrati da eventuali aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico e dai corrispettivi delle prestazioni di servizi accessori imposti per poter accedere all'attività di intrattenimento.

Ai sensi dell'[**articolo 14 D.P.R. 640/1972**](#), la suddetta base imponibile è determinata **forfetariamente** nella misura ridotta del 50% per i proventi conseguiti nei **pubblici esercizi** in occasione di **esecuzioni musicali** non dal vivo e in modalità di partecipazione *"ingresso libero e consumazione facoltativa"*, oppure se i proventi realizzati nell'anno solare precedente siano stati di importo non superiore a 25.822,84 euro: agevolazione prevista per favorire l'attività di locali pubblici come bar e *pub*.

Il regime forfetario, poi, comporta **l'esonero dall'obbligo di:**

- **fatturazione**, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni dei diritti televisivi e per le prestazioni pubblicitarie;
- **registrazione dei corrispettivi ex [articolo 24 D.P.R. 633/1972](#)**;
- **dichiarazione Iva**;

mentre permane **l'obbligo di tenuta del registro Iva acquisti ex [articolo 25 D.P.R. 633/1972](#)**, con i conseguenti obblighi di numerazione progressiva delle fatture di acquisto e loro registrazione, nel quale vengono annotate, in apposito sezonale, le fatture emesse a seguito di sponsorizzazioni, cessione o concessione di diritti radiotelevisivi e prestazioni pubblicitarie.

L'imposta così determinata deve essere **versata con il codice tributo 6729** entro il giorno 16 del mese successivo all'esecuzione dell'attività di intrattenimento svolta con continuità (da

non confondere con la scadenza di versamento dell'ISI e dell'Iva dovuta sugli apparecchi da intrattenimento con scadenza al 16 marzo di ogni anno).

OneDay Master

LA DETRAZIONE DELL'IVA E LE NOTE DI VARIAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

L'ACE dei soggetti Irpef che erano in semplificata

di Dottryna



Il Legislatore ha introdotto, a decorrere dal 2011 (per i soggetti con periodo d'imposta solare), un incentivo alla capitalizzazione delle imprese (c.d. ACE- aiuto alla crescita economica).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia con specifico riferimento alle imprese Irpef, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Misure agevolative*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza le regole di calcolo della base ACE per le imprese che nel 2010 adottavano la contabilità semplificata.

In materia ACE, la novità più significativa apportata dalla L. 232/2016 riguarda **l'equiparazione, a decorrere dal 2016, delle regole di calcolo dell'agevolazione** per le imprese Irpef a quelle previste per le società di capitali.

Per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria – precisa la norma – **rileva, come incremento di capitale proprio** (ai fini della determinazione del “*rendimento nozionale*”), **la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010**.

Sul punto, l'[articolo 8, comma 2 del D.M. 03/08/2017](#) dispone che per detti soggetti la base ACE è costituita dalla **somma algebrica, se positiva, tra i seguenti elementi**:

- **differenza “positiva” tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010** (incluso l'utile); l'[articolo 8, comma 3 del D.M. 3/08/2017](#) precisa che il patrimonio netto risultante da detta differenza “*include l'utile d'esercizio*”;
- **gli elementi positivi (incrementi) e negativi (decrementi) “rilevati negli esercizi in regime di contabilità ordinaria a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015”** (ossia, dal 2016).

Qualora **non sia possibile calcolare la “differenza”** fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010 in quanto **l'impresa era in regime di contabilità semplificata**

nel 2010 (e, eventualmente, anche in taluni degli anni successivi del quinquennio 2011-2015), l'[articolo 8, comma 4 del D.M. 03/08/2017](#) precisa che, **in luogo della predetta differenza, l'impresa**, ai fini della base ACE, **dove determinare la differenza “positiva”** tra:

- il **patrimonio netto dell'ultimo esercizio del quinquennio** (2011 – 2015) in cui l'impresa ha operato in contabilità ordinaria
- ed il **valore del patrimonio netto desumibile dal prospetto** delle attività e passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta di prima applicazione (nel quinquennio) del regime di contabilità ordinaria, redatto con i criteri di cui al **P.R. 689/1974**.

In sostanza – precisa la relazione al **D.M. 03/08/2017** – *“in considerazione della finalità di considerare agevolabile l’incremento di patrimonio netto registrato nei periodi di vigenza della disciplina ACE, si dà rilevanza all’incremento che lo stesso ha avuto nel quinquennio 2011-2015 determinabile nei periodi d’imposta in cui il soggetto era in regime di contabilità ordinaria”*. Ne consegue che:

- se nel 2010 il soggetto era in **contabilità “ordinaria”** il patrimonio netto di quell'anno costituisce sempre il “sottraendo” della differenza;
- se nel 2010 il soggetto era in **contabilità “semplificata”** il sottraendo della differenza è rappresentato dal **patrimonio netto** desumibile dal prospetto delle attività e passività esistenti all'inizio del periodo d'imposta di **prima applicazione** (nel quinquennio) del **regime di contabilità ordinaria**. In tal modo si rende rilevante anche l'incremento di patrimonio netto per quell'anno;
- il minuendo della differenza è sempre **rappresentato dal patrimonio netto al 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio 2011-2015 in contabilità ordinaria**.

Così, ad esempio – spiega la relazione al **D.M. 03/08/2017** – **la base ACE del quinquennio 2011-2015 è determinabile anche da:**

- a) **un soggetto che è stato in contabilità ordinaria in un solo anno**, come “differenza” tra il patrimonio netto al 31/12 di quell'anno ed il patrimonio netto all'inizio dello stesso anno;
- b) **un soggetto che è stato in contabilità ordinaria solo nel 2014 e nel 2011** come “differenza” tra il patrimonio netto al 31/12/2014 ed il patrimonio netto all'inizio del 2011. In tal caso, i periodi in contabilità semplificata del 2012 e 2013 non influenzano il calcolo della base ACE; tuttavia, eventuali “variazioni” di patrimonio netto producono effetti su tale calcolo.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

Sono puri i loro sogni



Matteo Bussola

Einaudi

Prezzo – 13,00

Pagine – 120

Matteo Bussola ha tre figlie, le accompagna a scuola, le segue nei compiti, parla con gli altri genitori e partecipa pure alle chat di classe su WhatsApp. Insomma, sulla scuola ha un osservatorio privilegiato. E quindi può testimoniare che, davanti a un brutto voto, spesso i genitori si sentono messi in discussione, e per tutta risposta negano l'autorità degli insegnanti. Così decide di scrivere a sé stesso, e agli altri genitori, per provare a riflettere sui sensi di colpa e le paure che si nascondono dietro la mancanza di fiducia nella scuola. Un libro di storie – le sue, ma anche quelle delle madri e dei padri che frequenta, di sua mamma ex insegnante, degli amici docenti – che parla del nostro tempo, e dei nostri figli. Di come spesso, senza accorgersene, ci sovrapponiamo a loro per evitare che inciampino. Ma non c'è crescita senza crisi, e solo facendoci da parte, pur pronti a raccoglierli se cadono, possiamo aiutarli a diventare adulti. Dal primo giorno di scuola, in cui mamme, papà, nonni e fratelli accompagnano in massa i bambini fino in classe scattando foto a raffica, neanche fossero a un concerto degli Stones, alle raccomandazioni per la mensa, ché la stagionatura del Parmigiano, si sa, dev'essere almeno 38 mesi; dai pidocchi, che ogni anno proliferano sulle teste degli alunni generando ansie e sospetti, al kit di sopravvivenza per la gita, che prevede praticamente tutto tranne un gps satellitare. Matteo Bussola fa un ritratto divertito e serissimo della scuola di oggi, confrontandola con quella di quand'era piccolo lui. E si domanda perché abbiamo smesso di considerarla un luogo in cui imparare il rispetto per noi stessi e per gli altri. Con il

tono caldo e intimo che è ormai la sua inconfondibile cifra, lo sguardo attento a ogni storia che incontra, parte dalla sua esperienza per scrivere una lettera a tutti noi, arrivando al cuore della nostra paura. Quella di «lasciar andare i nostri figli nel mondo, permettere che compiano i loro passi senza di noi».

Cuori contro



Luca Telesio

Sperling & Kupfer

Prezzo – 19,50

Pagine – 492

Estremisti pazzi o criminali, sognatori dal grilletto facile, terroristi neri e rossi, politici in carriera; ma anche un coro di vittime, eroi dimenticati, madri, sorelle o fratelli che hanno perso quello che amavano di più, subendo discriminazioni e ingiustizie. Dopo il successo di Cuori neri, diventato un vero caso editoriale, Luca Telesio ha scritto un altro libro-verità pieno di tesori nascosti, di testimonianze inaspettate, di rivelazioni sulle ultime inchieste. La storia della destra eversiva italiana e quella della sinistra rivoluzionaria si arricchiscono di nuovi retroscena che gettano una luce sugli angoli bui di tanti misteri italiani. Ma Cuori contro non è solo un resoconto di sangue e lotta armata, è soprattutto una riflessione sul senso della memoria e della riconciliazione in un Paese sempre in bilico fra generosità e amnesie.

Il buio al crocevia



Elliot Ackermann


Longanesi

Prezzo – 18,60

Pagine – 304

È notte quando Haris Abadi si ritrova all'improvviso disteso per terra, a respirare polvere e fango, mentre mani sconosciute gli sfilano di tasca tutto, soldi, cartina, passaporto. Cittadino americano di origine irachena, con alle spalle una triste storia familiare, Haris si trova in Turchia per attraversare il confine siriano e unirsi alla lotta contro il regime di Bashar al-Assad. Derubato di tutto, si vede quasi costretto a rinunciare all'impresa quando incontra Amir, un rifugiato siriano ed ex rivoluzionario che gli offre ospitalità e aiuto. Amir è sposato con Daphne, una donna di grande fascino ma incapace di nascondere come vorrebbe le sue inquietudini. Haris capisce subito che anche Daphne desidera disperatamente raggiungere la Siria. Ma questa consapevolezza porterà con sé nuovi, angoscianti dubbi: da che parte vuole davvero schierarsi, quella donna? Sarà possibile per entrambi ridare senso a una vita così sofferta? Scritto con grande partecipazione e la consapevolezza di chi conosce profondamente il conflitto che racconta, *Il buio al crocevia* è un viaggio tra miserie umane e inattese opportunità, nel cuore oscuro di una guerra dove l'amore e l'orrore sembrano sorgere dalla stessa radice.

L'errore di Platini



Francesco Recami

Sellerio

Prezzo – 12,00

Pagine – 136

Pubblicato nel 2006 ma scritto negli anni Ottanta, a rileggerlo oggi questo primo romanzo di Francesco Recami si dimostra una parabola profetica, perché rappresenta, in un racconto «cattivo», il terreno più antico in cui affondano le vere radici di costumi dell'oggi. Italia profonda. Gianni e Sabrina, trentenni, lui piccolo lavoratore autonomo, lei casalinga, hanno una vita assolutamente, televisivamente, normale, con una triste sciagura: la figlia definitivamente cerebrolesa. Nulla manca alla loro normalità, dal lessico alla messa in piega, e tutto manca alla loro felicità, ma non tanto da renderli infelici. Una sola cosa posseggono sicuramente: loro stessi, l'uno e l'altra e la piccola figlia immota e silenziosa. Finché non arriva una vittoria al totocalcio, non così irrisoria da spenderla spensieratamente, ma non abbastanza grande da cambiare la vita. Ma qualcosa deve cambiare inesorabilmente. E ciò che cambia è la coscienza che Gianni e Sabrina hanno di se stessi. D'un tratto si sentono superiori, come se fossero passati dall'altra parte dello schermo. Immaginano di essere diventati in grado di scegliere, padroni di un proprio destino, questo il male che si insinua. E perdono l'unica cosa che possedevano sicuramente. L'errore di Platini è un racconto freddo, pessimista, con una fine naturale e crudele, in cui i personaggi sono messi a nudo – nei pensieri e nei sentimenti – mentre agiscono le leggi dell'egoismo. Scritto con una narrazione estraniante, che sottrae al lettore ogni partecipazione emotiva alla vicenda ma lo confronta con la caratteristica retorica degli anni Ottanta: il miscuglio di vuoto chiacchiericcio e di forza di manipolazione, di egocentrismo e mancanza di individualità, di esaltato sentimentalismo e narcotica indifferenza, di impotenza e prepotenza, da dove provengono le vite lacerate e i loro dilemmi fatali squadernati nelle cronache dell'attualità.

Il cammino dell'arco



Paulo Coelho

La nave di Teseo

Prezzo – 14,00

Pagine – 156

Tetsuya è il miglior arciere del paese, ma si è ritirato a vivere come un umile falegname in una valle remota. Un giorno, un altro arciere venuto da lontano lo rintraccia e si presenta a lui per confrontarsi col migliore di tutti. Tetsuya raccoglie la sfida, in cui dimostra allo straniero che non basta l'abilità tecnica per avere successo, con l'arco e nella vita. Un giovane del villaggio ha assistito al confronto, e implora Tetsuya di insegnargli il cammino dell'arco di cui ha tanto sentito parlare. Il maestro cede all'entusiasmo del giovane e decide di rivelargli i suoi segreti, che non faranno di lui soltanto un bravo arciere, ma soprattutto un grande uomo. Il ragazzo, attraverso una serie di consigli ed esempi, impara così a scegliere con cura gli alleati, a concentrarsi sul giusto obiettivo, a lavorare su di sé con costanza per migliorarsi, trovando la serenità anche nei momenti burrascosi.